

PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO

EMENDAMENTI ALLA

CONVENZIONE

RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL CENTRO EUROPEO

PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE A MEDIO TERMIN

Il Consiglio del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (CEPMMT, il Centro) conformemente all'articolo 18(1) della Convenzione del CEPMMT raccomanda agli Stati membri di accettare i seguenti emendamenti della Convenzione relativa all'istituzione del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine:

Nelle versioni in lingua olandese, francese, tedesca e italiana, i riferimenti ai paragrafi e sottoparagrafi sono stati modificati in tutto il testo della Convenzione citando semplicemente i numeri e/o le lettere corrispondenti tra parentesi.

Le parole 'Lid-Staat' e 'Lid-Staten' sono state sostituite da 'Lidstaat' e 'Lidstaten' in tutto il documento (solo nella versione in lingua olandese).

La parola 'artikel' è stata sostituita da 'Artikel' in tutto il documento (solo nella versione in lingua olandese).

Le parole 'paragraaf' e 'alinea' sono state sostituite da 'lid' in tutto il documento e le parole 'paragrafen' e 'alinea's' da 'leden' (solo nella versione in lingua olandese).

La parola 'begrotingsjaar' è stata sostituita da 'boekjaar' in tutto il documento (solo nella versione in lingua olandese).

L'espressione "Gli Stati firmatari della presente Convenzione" è stata aggiunta al preambolo.

Il **preambolo** è stato sostituito dal seguente testo:

“RICONOSCENDO l'importanza sempre maggiore delle minacce di natura meteorologica alla vita, alla salute, all'economia e alla proprietà;

RITENENDO che il miglioramento delle previsioni meteorologiche a medio termine contribuisce alla protezione e alla sicurezza della popolazione;

RITENENDO INOLTRE che le ricerche scientifiche e tecniche intraprese a tal fine offrono un eccellente impulso allo sviluppo della meteorologia in Europa;

CONSIDERANDO che per raggiungere questo fine e questi obiettivi è necessario l'impiego di mezzi che oltrepassano generalmente l'ambito nazionale;

NOTANDO l'interesse che presenta per l'economia europea un miglioramento notevole delle previsioni meteorologiche a medio termine;

RIAFFERMANDO che l'istituzione di un Centro europeo autonomo dotato di statuto internazionale è il mezzo appropriato per conseguire questo fine e questi obiettivi;

RITENENDO che questo Centro può apportare un valido contributo allo sviluppo delle basi scientifiche per il monitoraggio ambientale;

NOTANDO che questo Centro può contribuire alla formazione postuniversitaria dei ricercatori;

ASSICURANDO che le attività di questo Centro permetteranno altresì di apportare il necessario contributo a taluni programmi dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e ad altri organismi pertinenti;

CONSIDERANDO l'interesse che la creazione di tale Centro può peraltro presentare per lo sviluppo dell'industria europea nel settore dell'informatica;

ESSENDO CONSAPEVOLI della volontà di allargare l'appartenenza di tale Centro ad altri stati;”

Il paragrafo: “HANNO DECISO di creare . . . [compreso l'elenco dei plenipotenziari] . . . riconosciuti in buona e debita forma” è stato eliminato.

La frase ‘Overeenkomst hebben Bereikt Omtrent de Volgende Bepalingen:’ è stata sostituita da ‘komen het volgende overeen:’(solo nella versione in lingua olandese).

Articolo 1

All'articolo 1 è stato assegnato il titolo: “Istituzione, Consiglio, Stati membri, sede e lingue”.

Articolo 1(2): La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale”. L'espressione “Comitato consultivo scientifico” è stata sostituita da “Comitato Scientifico Consultivo” (solo nella versione in lingua italiana) e l'espressione “Comitato finanziario” è stata sostituita da “Comitato Finanze”(solo nella versione in lingua italiana). L'espressione ‘een Wetenschappelijk Raadgevend Comité’ è stata sostituita da ‘een Wetenschappelijke Adviescommissie’ e l'espressione ‘Financieel Comité’ da ‘Financiële Commissie’ (solo nella versione in lingua olandese).

All'articolo 1(5) è stata aggiunta una nuova frase: “... salvo decisione diversa del Consiglio conformemente all'articolo 6(1)(g).”

L'articolo 1(6) è stato modificato nel modo seguente:

“6. Le lingue ufficiali del Centro sono le lingue ufficiali degli Stati membri.

Le lingue di lavoro del Centro sono il francese, l'inglese e il tedesco.

Il Consiglio stabilisce in quale misura vengono rispettivamente utilizzate le lingue ufficiali e le lingue di lavoro in conformità all'articolo 6(2)(1).”

Articolo 2

All'articolo 2 è stato assegnato il titolo: “Fini, obiettivi e attività”.

È stato inserito un nuovo articolo 2(1):

“1. Il fine principale del Centro è lo sviluppo della capacità di previsione meteorologica a medio termine e l'offerta di previsioni meteorologiche a medio termine agli Stati membri. ”

L'articolo 2(2) rinumerato è introdotto dall'espressione: “Gli obiettivi del Centro sono:”.

L'articolo 2(1)(a) è stato sostituito dall'articolo 2(2)(a):

“(a) sviluppare e utilizzare in modo regolare modelli globali e sistemi di assimilazione dei dati per la dinamica, la termodinamica e la composizione dell'involucro fluido della Terra e delle parti interagenti del sistema Terra, allo scopo di:

- i) preparare previsioni utilizzando metodi numerici;
- ii) fornire le condizioni iniziali per le previsioni; e
- iii) contribuire al monitoraggio delle parti rilevanti del sistema Terra; ”

L'articolo 2(1)(b) è stato cancellato.

L'articolo 2(1)(c) è stato rinumerato a 2(2)(b).

L'articolo 2(1)(d) è stato sostituito dall'articolo 2(2)(c):

“(c) raccogliere e conservare dati adeguati;”.

L'articolo 2(1)(e) è stato sostituito dall'articolo 2(2)(d):

“(d) mettere a disposizione degli Stati membri, nelle forme più idonee, i risultati delle attività di cui alle lettere (a) e (b) e i dati di cui alla lettera (c);”.

L'articolo 2(1)(f) è stato sostituito dall'articolo 2(2)(e):

“(e) mettere a disposizione degli Stati membri per le loro ricerche, con priorità per le ricerche nel settore delle previsioni meteorologiche numeriche, una sufficiente percentuale, stabilita dal Consiglio, della sua capacità di calcolo;”.

L'articolo 2(1)(g) è stato rinumerato a 2(2)(f). La parola “Organisation” è stata sostituita dalla parola “Organization” (solo nella versione in lingua inglese). L'espressione ‘Meteorologische Wereldorganisatie’ è stata sostituita da ‘Wereld Meteorologische Organisatie’ (solo nella versione in lingua olandese).

L'articolo 2(1)(h) è stato sostituito dall'articolo 2(2)(g):

“(g) contribuire al perfezionamento del personale scientifico degli Stati membri nel settore delle previsioni meteorologiche numeriche.”

L'articolo 2(2) è stato sostituito dall'articolo 2(3):

“3. Il Centro crea e gestisce gli impianti necessari al conseguimento dei fini definiti al paragrafo 1 e degli obiettivi definiti al paragrafo 2.”

L'articolo 2(3) è stato rinumerato a 2(4).

È stato inserito un nuovo articolo 2(5):

“5. Il Centro può condurre attività richieste da terze parti che siano in linea con i fini e gli obiettivi del Centro e che siano approvate dal Consiglio conformemente all'articolo 6(2)(g). Il costo di queste attività verrà sostenuto dalla terza parte in questione.”

È stato inserito un nuovo articolo 2(6):

“6. Il Centro può portare avanti Programmi opzionali conformemente all'articolo 11(3).”

Articolo 3

All'articolo 3 è stato assegnato il titolo: “Cooperazione con altre entità”.

Articolo 3(1): La parola ‘doeleinden’ è stata sostituita da ‘doelstellingen’ (solo nella versione in lingua olandese).

Articolo 3(2): La frase introduttiva è stata modificata nel seguente modo: “A tale scopo, il Centro ha la facoltà di concludere accordi di cooperazione:”.

Articolo 3(2)(a): Il riferimento all'articolo 6(1)(e) è stato sostituito da un riferimento agli “articoli 6(1)(e) o 6(3)(j)”.

Articolo 3(2)(b): Il riferimento all'articolo 6(3)(k) è stato sostituito da un riferimento all'articolo 6(3)(j). La parola ‘organisaties’ è stata sostituita da ‘instanties’ (solo nella versione in lingua olandese).

È stato inserito un nuovo articolo 3(2)(c):

“(c) con organismi tecnici e scientifici nazionali di Stati non membri, alle condizioni previste dall'articolo 6(1)(e).”

Articolo 4

All'articolo 4 è stato assegnato il titolo: “Consiglio”.

Articolo 4(2): La parola “Organisation” è stata sostituita dalla parola “Organization” (solo nella versione in lingua inglese). L'espressione ‘nationale weerkundige dienst’ è stata sostituita da ‘nationale meteorologische dienst’ e l'espressione ‘Meteorologische Wereldorganisatie’ da ‘Wereld Meteorologische Organisatie’ (solo nella versione in lingua olandese).

Articolo 4(5): La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale”.

Articolo 4(6): L'espressione ‘comités van raadgevende aard’ è stata sostituita da ‘adviescommissies’ (solo nella versione in lingua olandese).

Articolo 5

All'articolo 5 è stato assegnato il titolo: “Votazioni nel Consiglio”.

Articolo 5(2): Il riferimento all'articolo 6(3)(m) è stato sostituito da un riferimento all'articolo 6(3)(l).

Articolo 6

All'articolo 6 è stato assegnato il titolo: “Maggioranze nelle votazioni”.

Articolo 6(1)(b): L'espressione “ammissione di nuovi membri” è stata sostituita da “adesione di Stati”.

L'articolo 6(1)(e) è stato modificato nel modo seguente:

“(e) autorizza il Direttore Generale a negoziare accordi di cooperazione con Stati non membri e con i loro organismi tecnici e scientifici nazionali; esso può autorizzare il Direttore Generale a concludere detti accordi; ”.

È stato inserito un nuovo articolo 6(1)(g):

“(g) decide in merito al trasferimento della sede del Centro, conformemente all’articolo 1(5). ”

Articolo 6(2)(b): La parola “approva” è stata sostituita da “avvalla”. La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale”.

È stato inserito un nuovo articolo 6(2)(c):

“(c) adotta, fatte salve le disposizioni del paragrafo 1(a), il programma di attività del Centro, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11(1)”.

e le lettere successive sono state riordinate.

Articolo 6(2)(d) rinumerato: La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale”.

Sono stati inseriti i nuovi articoli 6(2)(e), (f), (g) e (h):

“(e) adotta la procedura per i Programmi opzionali conformemente all'articolo 11(3);

(f) adotta Programmi opzionali specifici conformemente all'articolo 11(3);

(g) approva le attività richieste da terze parti conformemente all'articolo 2(5);

(h) decide la politica di distribuzione dei prodotti del Centro e di altri risultati della sua attività.”,

e le lettere successive sono state riordinate.

È stato inserito un nuovo articolo 6(2)(l):

“(l) stabilisce in quale misura vengono rispettivamente utilizzate le lingue ufficiali e le lingue di lavoro in conformità all'articolo 1(6).”;

Articolo 6(3)(d): La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale”.

Articolo 6(3)(e): L'espressione ‘financiële commissarisen’ è stata sostituita da ‘accountants’ (solo nella versione in lingua olandese).

Articolo 6(3)(f): La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale”.

Articolo 6(3)(g): L'espressione “Comitato consultivo scientifico” è stata sostituita da “Comitato Scientifico Consultivo” (solo nella versione in lingua italiana). L'espressione ‘het Wetenschappelijk Raadgevend Comité’ è stata sostituita da ‘de Wetenschappelijke Adviescommissie’ (solo nella versione in lingua olandese).

L'articolo originale 6(3)(i) è stato eliminato e le lettere successive sono state riordinate.

Articolo 6(3)(i) rinumerato: La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale”. L'espressione ‘verslag van de financiële commissarissen’ è stata sostituita da ‘accountantsrapport’ (solo nella versione in lingua olandese).

L'articolo 6(3)(j) rinumerato è stato modificato nel modo seguente:

“(j) autorizza il Direttore Generale a negoziare accordi di cooperazione con gli Stati membri, con gli organismi scientifici e tecnici nazionali degli Stati membri e con organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative o non governative le cui attività hanno un rapporto con i suoi obiettivi; può inoltre autorizzare il Direttore Generale a concludere tali accordi;”.

Articolo 6(3)(k) rinumerato - I riferimenti agli articoli 15(1) e 15(2) sono stati modificati a: 15(2) e 15(3).

È stato inserito un nuovo articolo 6(3)(o):

“(o) adotta la strategia di lungo termine conformemente all'articolo 11(2).”

Articolo 7

All'articolo 7 è stato assegnato il titolo: “Comitato Scientifico Consultivo”.

Articolo 7(1): La parola “Organisation” è stata sostituita dalla parola “Organization” (solo nella versione in lingua inglese). L'espressione “Comitato consultivo scientifico” è stata sostituita da “Comitato Scientifico Consultivo” (solo nella versione in lingua italiana). La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale”. L'espressione ‘het Wetenschappelijk Raadgevend Comité’ è stata sostituita da ‘de Wetenschappelijke Adviescommissie’ e ‘het Comité’ da ‘de Commissie’ e l'espressione ‘Meteorologische Wereldorganisatie’ da ‘Wereld Meteorologische Organisatie’ (solo nella versione in lingua olandese).

Articolo 7(2): La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale” in due occorrenze.

Articolo 8

All'articolo 8 è stato assegnato il titolo: “Comitato Finanze”.

Articolo 8(1): L'espressione “Comitato finanziario” è stata sostituita da “Comitato Finanze” (solo nella versione in lingua italiana). L'espressione ‘het Financiële Comité’ è stata sostituita da ‘de Financiële Commissie’ e ‘het Comité’ da ‘de Commissie’ (solo nella versione in lingua olandese).

Articolo 8(1)(b) è stato modificato nel modo seguente:

“(b) rappresentanti degli altri Stati membri, designati da questi ultimi per la durata di un anno; ciascuno di detti Stati non può essere rappresentato più di due volte consecutive in seno al Comitato. Il numero di questi rappresentanti è pari a un quinto del numero degli altri Stati membri.”

Articolo 9

All'articolo 9 è stato assegnato il titolo: “Direttore Generale”.

Articolo 9(1): La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale” in due occorrenze.

Articolo 9(2): La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale”.

Articolo 9(2)(c): È stata aggiunta l'espressione “... e un progetto di strategia di lungo termine ...”. L'espressione “Comitato consultivo scientifico” è stata sostituita da “Comitato Scientifico Consultivo” (solo nella versione in lingua italiana). L'espressione ‘het Wetenschappelijk Raadgevend Comité’ è stata sostituita da ‘de Wetenschappelijke Adviescommissie’ (solo nella versione in lingua olandese).

Articolo 9(2)(g): Il riferimento all'articolo 6(3)(k) è stato sostituito da un riferimento all'articolo 6(3)(j). La parola ‘doeleinden’ è stata sostituita da ‘doelstellingen’ (solo nella versione in lingua olandese).

Articolo 9(3): La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale”.

Articolo 10

All'articolo 10 è stato assegnato il titolo: “Personale”.

Articolo 10(3): La parola ‘organisaties’ è stata sostituita da ‘instanties’ (solo nella versione in lingua olandese).

Articolo 10(4): La parola “Comptroller” è stata sostituita dalla parola “Controller” (solo nella versione in lingua inglese). La parola ‘financiële controleur’ è stata sostituita da ‘Controller’ (solo nella versione in lingua olandese).

Articolo 10(6): La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale”.

Articolo 10(7): La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale” in due occorrenze.

Articolo 11

All'articolo 11 è stato assegnato il titolo: “Programma di attività, strategia di lungo termine e programmi opzionali”.

Il testo esistente è stato raggruppato nell'articolo 11(1).

Articolo 11(1): La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale”. Il riferimento all'articolo 6(3)(i) è stato sostituito da un riferimento all'articolo 6(2)(c) in due occorrenze.

Sono stati inseriti i nuovi articoli 11(2) e 11(3):

“2. Almeno ogni cinque anni, il Consiglio prende in considerazione la preparazione di una strategia di lungo termine da attuarsi nei periodi e per la durata decisa dal Consiglio stesso. La strategia di lungo termine deve contenere una visione degli obiettivi strategici del Centro e indicare la direzione da seguire per lo sviluppo dell'attività del Centro nel corso del periodo di attuazione della strategia.

La strategia è adottata, su proposta del Direttore Generale, dal Consiglio che delibera conformemente all'articolo 6(3)(o).

3. Un programma opzionale è un programma proposto da uno Stato membro o da un gruppo di Stati membri a cui partecipano tutti gli Stati membri tranne quelli che hanno ufficialmente dichiarato di non voler partecipare. Questo programma contribuisce al raggiungimento dei fini e degli obiettivi del Centro conformemente agli articoli 2(1) e 2(2).

(a) La procedura relativa ai programmi opzionali viene adottata dal Consiglio conformemente all'articolo 6(2)(e).

(b) I programmi opzionali specifici vengono adottati dal Consiglio conformemente all'articolo 6(2)(f).”

Articolo 12

All'articolo 12 è stato assegnato il titolo: “Bilancio”.

Articolo 12(3): La parola “approva” è stata sostituita da “avvallo”.

Articolo 12(4)(b): La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale”.

Articolo 12(5): La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale”.

Articolo 13

All'articolo 13 è stato assegnato il titolo: “Contributi degli Stati membri”.

Articolo 13(1): L'espressione “prodotto nazionale lordo” è stata sostituita da “reddito nazionale lordo”.

Articolo 13(2): L'espressione “prodotto nazionale lordo” è stata sostituita da “reddito nazionale lordo”.

Articolo 14

All'articolo 14 è stato assegnato il titolo: “Revisione contabile”.

L'espressione ‘financiële commissarissen’ è stata sostituita da ‘accountants’ in quattro occorrenze (solo nella versione in lingua olandese).

Articolo 14(2): L'espressione “Comitato finanziario” è stata sostituita da “Comitato Finanze” (solo nella versione in lingua italiana). L'espressione ‘het Financieel Comité’ è stata sostituita da ‘de Financiële Commissie’ (solo nella versione in lingua olandese).

Articolo 14(3): La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale”.

Articolo 15

All'articolo 15 è stato assegnato il titolo: “Diritti di proprietà e licenze”.

È stato inserito un nuovo articolo 15(1):

“1. Il CEPMMT è proprietario esclusivo a livello mondiale di tutti i suoi prodotti e di tutti gli altri risultati delle sue attività.”,

e i tre paragrafi successivi sono stati rinumerati.

Articolo 15(3) rinumerato: Il riferimento al paragrafo 1 è stato sostituito da un riferimento al paragrafo 2.

Articolo 15(4) rinumerato: Il riferimento al paragrafo 1 è stato sostituito da un riferimento al paragrafo 2 e il riferimento all'articolo 6(3)(l) è stato sostituito da un riferimento all'articolo 6(3)(k).

Articolo 16

All'articolo 16 è stato assegnato il titolo: “Privilegi, immunità e responsabilità”.

Articolo 17

All'articolo 17 è stato assegnato il titolo: “Controversie”.

Articolo 18

All'articolo 18 è stato assegnato il titolo: “Emendamenti della Convenzione”.

Articolo 18(1): La parola “direttore” è stata sostituita da “Direttore Generale” in due occorrenze e il riferimento all'articolo 6(3)(n) è stato sostituito da un riferimento all'articolo 6(3)(m).

Articolo 18(2): L'espressione “Comunità Europee” è stata sostituita da “Unione Europea”.

Articolo 19

All'articolo 19 è stato assegnato il titolo: “Denuncia della Convenzione”.

Articolo 19(1): L'espressione “Comunità Europee” è stata sostituita da “Unione Europea”.

Articolo 19(2): L'espressione “anteriormente alla denuncia” è stata sostituita dall'espressione “prima che la denuncia diventi effettiva” in due occorrenze.

Articolo 19(3): Il riferimento all'articolo 6(2)(d) è stato sostituito da un riferimento all'articolo 6(2)(i).

Articolo 20

All'articolo 20 è stato assegnato il titolo: “Non adempimento degli obblighi”.

Articolo 21

All'articolo 21 è stato assegnato il titolo: “Scioglimento del Centro”.

Articolo 21(1): Il riferimento all'articolo 6(2)(e) è stato sostituito da un riferimento all'articolo 6(2)(j).

Articolo 21(3): Il riferimento all'articolo 6(2)(e) è stato sostituito da un riferimento all'articolo 6(2)(j).

Articolo 22

All'articolo 22 è stato assegnato il titolo: “Entrata in vigore”.

Articolo 23

All'articolo 23 è stato assegnato il titolo: “Adesione di Stati”.

I paragrafi sono stati numerati.

Gli articoli 23(1) e 23(2) sono stati modificati nel modo seguente:

- “1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione ogni Stato non firmatario può aderire alla Convenzione previo accordo del Consiglio che delibera conformemente all’articolo 6(1)(b). Uno Stato che desidera aderire alla Convenzione notifica in merito il Direttore Generale e quest'ultimo informa gli Stati membri di tale richiesta almeno tre mesi prima che la richiesta venga sottoposta alla decisione del Consiglio. Il Consiglio definisce i termini e le condizioni dell'adesione dello Stato membro in questione, conformemente all'articolo 6(1)(b).
2. Gli strumenti di adesione sono depositati negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione Europea. Per lo Stato aderente, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.”

Articolo 24

All'articolo 24 è stato assegnato il titolo: “Notifica delle firme e questioni attinenti”.

L'espressione “Comunità Europee” è stata sostituita da “Unione Europea”.

L'articolo 24(e) è stato modificato nel modo seguente:

“(e) l'adozione e l’entrata in vigore di ogni emendamento;”.

L'ultimo paragrafo dell'articolo 24 è stato modificato nel modo seguente:

“Non appena la presente Convenzione e i suoi eventuali emendamenti entreranno in vigore, il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione Europea provvederà alla loro registrazione presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.”

Articolo 25

All'articolo 25 è stato assegnato il titolo: “Primo esercizio finanziario”.

Articolo 25(3): L'espressione “Comitato consultivo scientifico” è stata sostituita da “Comitato Scientifico Consultivo” (solo nella versione in lingua italiana). ”. L'espressione ‘Wetenschappelijke Raadgevend Comité’ è stata sostituita da ‘Wetenschappelijke Adviescommissie’ (solo nella versione in lingua olandese).

Articolo 26

All'articolo 26 è stato assegnato il titolo: “Deposito della Convenzione”.

L'articolo 26 è stato modificato nel modo seguente:

“La presente Convenzione, e tutti i suoi emendamenti, redatta in unico esemplare, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, norvegese, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turca, tutte le versioni facenti tutte ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione Europea, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme ai governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti.”

**PROTOCOLLO
SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DEL CENTRO EUROPEO
PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE**

Il protocollo è stato modificato sostituendo la parola “direttore” con “Direttore Generale” in tutto il documento.